

Delib. n. 087

Del 25.07.2022

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA' LOCAFIT SPA) ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - AUTORIZZAZIONE ALLA RINUNCIA ALLA LITE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTICINQUE

del mese di LUGLIO alle ore 14.40

si è riunita nella sala delle proprie adunanze

la Giunta Comunale

con l'intervento dei Signori:

1 – Emilia Muratori - Sindaco

2 – Anna Paragliola - Vice Sindaco

3 – Daniela Fatatis- Assessore

4 – Niccolo' Pesci - Assessore.

5 – Luca Righi - Assessore

6 – Mauro Smeraldi- Assessore.

Totale

	PRES.	ASS.
1 – Emilia Muratori - Sindaco	X	
2 – Anna Paragliola - Vice Sindaco	X	
3 – Daniela Fatatis- Assessore	X	
4 – Niccolo' Pesci - Assessore.	X	
5 – Luca Righi - Assessore	X	
6 – Mauro Smeraldi- Assessore.	X	
Totale	6	//

Assume la Presidenza Emilia Muratori,

nella sua qualità di SINDACO

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta

la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare

l'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimiliano Mita.

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO

Allegati:
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA' LOCAFIT SPA) ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA – AUTORIZZAZIONE ALLA RINUNCIA ALLA LITE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la precedente propria deliberazione n. 50 del 6/7/2018 con la quale veniva autorizzata la costituzione in giudizio dell'ente nel ricorso presentato in data 07/03/2018 dalla società BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso l'avviso di accertamento IMU 013 n. 5/2018 emesso dal comune di Vignola;
- la sentenza 604 del 09/10/2018 con la quale la commissione tributaria di Modena si è pronunciata nel merito del ricorso ritenendolo non fondato;
- la deliberazione n. 50 del 13/05/2019 con la quale veniva autorizzata la costituzione in giudizio dell'ente presso la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna avverso il ricorso in appello presentato dalla BNP PARIBAS;

Evidenziato che per la medesima fattispecie imponibile (Cessazione del contratto di leasing senza la riconsegna dell'immobile) l'ente accertò alla BNP Paribas anche le annualità successive per le quali, a seguito dell'istituto della mediazione regolato dall'articolo 17-bis del d. lgs. 31/12/1992, n. 546, venne raggiunto un accordo di mediazione in cui il contribuente, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale che progressivamente si stava consolidando in difformità rispetto alle indicazioni ministeriali e ad alcune sentenze della Corte di Cassazione, ha versato l'imposta e gli interessi chiedendo (ed ottenendo) la non applicabilità delle sanzioni proprio in virtù di istruzioni ministeriali, sostenute da alcune prime sentenze della Cassazione, di orientamento opposto rispetto alla interpretazione dell'ente;

Evidenziato infine che solo con la Legge 160/2019 comma 743 (applicabile dall'anno 2020) e con le successive istruzioni del Ministero dell'economia (chiarimenti del 18 marzo 2020, prot. 6867/2020) si è costituito un quadro chiaro e concorde sulla imponibilità degli immobili oggetto di un contratto di leasing;

Preso atto che la società ha prima d'ora spontaneamente provveduto all'integrale versamento dell'imposta dovuta in relazione all'annualità in contestazione nonché degli interessi afferenti;

Considerato che sono da ritenere ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) a mente del quale «3. *le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria [...]*», con conseguente rinuncia alla (sola) pretesa punitiva, potendosi rilevare, avuto riguardo al momento nel quale si era manifestato il fatto imponibile (anno 2013), la difficoltà di individuare e interpretare univocamente la disposizione giuridica nel cui ambito il caso di specie era sussumibile;

Ed invero:

- le Istruzioni alla dichiarazione IMU, approvate con D.M. 30 ottobre 2012, stabilivano che la risoluzione anticipata del contratto di leasing doveva essere dichiarata all'Ente a partire "dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna";
- la legge di Stabilità per l'anno 2014, aveva previsto che la TASI fosse dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto, intendendosi come tale il periodo che intercorre tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore (comprovata dal verbale di consegna) contribuendo a formare un orientamento che per analogia sarebbe stato applicabile anche all'IMU;
- la questione, a riprova dell'incerto inquadramento della fattispecie, ha dato origine ad un vivace e contrastante intervento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, con giudicati inizialmente favorevoli alla tesi della non imponibilità (ex multis, Cass. sent. n. 19166 del 2019, CTR Toscana n. 530 del 2020 e CTR Basilicata n. 91 del 2020) con un'inversione di indirizzo che, tuttavia, è venuto consolidandosi soltanto a partire dall'anno 2020;

Sicché, nella specifica vicenda contenziosa, non può trascurarsi l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 10, comma 3 cit., descrive quali indici di incertezza normativa oggettiva "la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà", oppure "l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti".

Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio n. 131 del 27/12/2021;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 6 Assessori;

DELIBERA

1. **Di dare mandato** al legale del Comune di attivarsi e predisporre gli atti necessari volti alla formalizzazione, in accordo con la controparte società BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, della rinuncia al contenzioso pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale, e al Responsabile del Servizio Segreteria Generale di provvedere ad un eventuale integrazione dell'impegno di spesa a favore del legale medesimo;
2. **Di autorizzare** pertanto la Sindaca Muratori Emilia a sottoscrivere l'atto di rinuncia alla lite.

SUCCESSIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 6 Assessori;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. e ss.mm. ed.ii., stante l'urgenza di completare il presente procedimento per consentirne l'immediata attuazione.

IL PRESIDENTE
f.to (Muratori Emilia)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott. Massimiliano Mita)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di quindici giorni da oggi.

Vignola, **26.07.2022**

IL SEGRETARIO GENERALE : F.to (dott. Massimiliano Mita)

E' copia conforme all'originale.

Vignola, **26.07.2022**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Giuliana Graziosi)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DI LEGGE;
- E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;
- E' STATA _____

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal **26.07.2022** e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE F.to

COMUNE DI VIGNOLA: E' copia conforme all'originale per uso

Vignola